

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Consiglio Universitario Nazionale

Prot. n. 488

Spedito il

AL SIG. MINISTRO

S E D E

Parere Generale n. 74

OGGETTO: Legge n. 370/99, art. 4. Incentivazioni dei professori e dei ricercatori.

Adunanza dell'8.5.2002

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Vista la lettera ministeriale (Dipartimento per la Programmazione, il Coordinamento e gli Affari Economici - SAUS Uff. VIII) n. 415 del 25.3.2002, con la quale è stato chiesto il parere concernente l'oggetto;

Vista la documentazione agli atti;

Sentiti i Relatori;

ESPRIME AL SIG. MINISTRO IL PARERE SEGUENTE:

Il CUN, ribadendo il parere già reso nell'adunanza del 18 maggio 2000, conferma l'apprezzamento per l'iniziativa legislativa che ha introdotto un sistema di incentivazioni delle attività didattiche nel quadro della attuale riforma universitaria (legge n. 370/99 – art. 4 – Incentivazione dei professori e dei ricercatori).

Il CUN, altresì, ribadisce la necessità di un incremento del fondo di incentivazione delle attività didattiche, necessità giustificata, oltre che dalla già segnalata obiettiva esiguità degli stanziamenti erogati nel 1999-2001, dall'aumento degli immatricolati ai corsi di laurea attivati nell'a.a. 2001-2002 nella misura di oltre il 10%.

La citata legge è dettagliatamente articolata in rapporto agli aspetti applicativi, prevedendo l'analitico monitoraggio delle successive fasi del processo di incentivazione: elaborazione dei progetti didattici, verifiche di fattibilità, quantificazione dei tempi dedicati alla didattica e all'organizzazione di questa, verifiche di effettiva realizzazione, verifiche della efficacia qualitativa.

Premesso che occorre impedire che l'incentivazione diventi a livello delle singole sedi un sistema di distribuzione a pioggia, vanno sottolineati tre elementi:

- 1) l'estrema complessità di un'oggettiva valutazione complessiva di tutti questi passaggi che, partendo da progetti individuali e/o di piccoli gruppi, marcatamente differenziati a seconda delle aree disciplinari, dovrebbe condurre ad una valutazione sintetica a livello di Ateneo;
- 2) la difficoltà di far riferimento ad "indici" affidabili sulla "qualità" e l'"efficacia ex post" delle iniziative intraprese;
- 3) la necessità di utilizzare parametri non solo autovalutativi e autodeterminati, peraltro definiti e usati in modo differente nei diversi Atenei.

E' quindi necessario introdurre parametri significativi e, nello stesso tempo, predisporre una tempistica sia nella erogazione dei fondi sia nella rilevazione dei dati che permettano alle singole sedi di operare correttamente ed al Ministero di utilizzare parametri su dati oggettivi. A regime la ripartizione e la comunicazione alle singole sedi dei fondi ad esse assegnati dovrebbe essere completata entro e non oltre il mese di febbraio. Ciò permetterebbe al Ministero di acquisire dati certi ed oggettivi anche sull'ultimo anno accademico ed alle sedi di organizzare e programmare l'utilizzazione dei fondi, destinandoli in parte alla realizzazione di progetti per il potenziamento ed il miglioramento della didattica ed in parte all'incentivazione individuale.

Per quanto attiene al dettaglio della proposta del Ministro di ripartizione dello stanziamento tra i vari Atenei per il 2002, il CUN ritiene incongruo il riferimento ai "requisiti minimi", in merito ai quali il CUN, in data 7/5/2002, ha espresso un articolato parere evidenziando la problematicità degli stessi così come proposti dal CNVSU lo scorso gennaio.

La utilizzazione dei “requisiti minimi”, per altro del tutto estranea al dettato della legge 370/99, comporterebbe anche notevoli ritardi nella ripartizione del fondo per il 2002. In effetti, se si vogliono introdurre criteri di questo tipo, essi dovrebbero entrare in vigore solo a partire dalla conclusione del primo ciclo delle lauree attivate nel 2001-2002.

Non è a fortiori pensabile che si possano utilizzare parametri riferiti all'anno in corso o a programmazioni per l'anno successivo.

In linea di principio il CUN è d'accordo nel condizionare l'erogazione delle risorse all'utilizzazione, almeno parziale, dei fondi assegnati in precedenza. Ritiene tuttavia che si debba tenere nel massimo conto, in questa prima fase di applicazione della legge sull'incentivazione, il ritardo con cui è avvenuta l'assegnazione dei fondi e le specificità degli atenei e dei singoli corsi per quanto riguarda la scelte motivate in sede locale relative ai fondi già assegnati o da assegnare. Si suggerisce quindi di mantenere, almeno in questa fase di sperimentazione e fino alla conclusione del primo ciclo delle lauree, gli stessi criteri di distribuzione fra le varie sedi adottati negli anni precedenti, procedendo successivamente al monitoraggio analitico sui risultati documentati conseguiti nei singoli Atenei.

IL SEGRETARIO

IL VICE PRESIDENTE